

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/743 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, lettera c), punti i) e iv),

considerando quanto segue:

- (1) Le fitopatie e le infestazioni parassitarie danneggiano da diversi anni in misura crescente la produzione di ortofrutticoli nell'Unione. Ad esempio, nel periodo tra il 2013 e il 2018, la comparsa e la diffusione di focolai di *Xylella fastidiosa* hanno danneggiato, tra l'altro, gli alberi di drupacee, quali prugni, ciliegi e mandorli, in Italia, Spagna e Francia. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 l'introduzione e la diffusione dell'invasivo ToBRFV ha provocato danni alla produzione di pomodori (*Solanum lycopersicum* L.) e di peperoni (*Capsicum annuum*) in Italia e in Germania. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, l'*Eurytoma schreineri* Schreiner, introdotto nell'Unione con le importazioni nel 2013, ha provocato danni alla produzione di prugne, albicocche e ciliegie in Bulgaria e nei paesi vicini. Più di recente, nel 2019, la cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) ha causato notevoli perdite di produzione nelle regioni italiane settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, e ha avuto un impatto negativo sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori operanti in tali regioni.
- (2) Tenuto conto dell'aumento della frequenza dei danni fitosanitari, è necessaria una soluzione a lungo termine per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro resilienza futura. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽²⁾, prevedendo flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nell'Unione qualora subiscano danni fitosanitari che rendano la produzione inutilizzabile per il consumo e la trasformazione.
- (3) Le consistenti perdite di valore della produzione commercializzata causate da danni fitosanitari hanno ripercussioni notevoli sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori ricevono nell'anno successivo, in quanto tale importo è calcolato in percentuale rispetto al valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. In caso di perdita di una parte consistente o della totalità del raccolto, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per il riconoscimento prevede il raggiungimento di un determinato valore minimo di produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. Ciò comporterebbe una doppia perdita economica che metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

